



Data di pubblicazione: 11/11/2019

Nome allegato: *Condizioni particolari di servizio.pdf*

CIG: 8086887643;

Nome procedura: *progetto formativo "Motivazione e valorizzazione dei talenti".*



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

CENTRALE ACQUISTI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett.b) del D.LGS 50/2016, volta all'affidamento del servizio formativo "Motivazione e valorizzazione dei talenti".

C.I.G. 798986552D

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Premessa	3
Art. 1 Valore e oggetto della procedura	3
Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO	4
Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi	16
Art. 4 Soccorso istruttorio	18
Art. 4-bis Modalità di valutazione delle offerte	18
Art. 5 Svolgimento della procedura	22
Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto	24
Art. 7 Modalità di esecuzione del Servizio	25
Art. 8 Obblighi dell'Appaltatore	26
Art. 9 Responsabilità dell'Appaltatore	27
Art. 10 Penali	28
Art. 11 Risoluzione	29
Art. 12 Recesso	30
Art. 13 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	30
Art. 14 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento	31
Art. 15 Divieto di cessione del contratto e subappalto	33
Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	34
Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera	36
Art. 18 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante	36
Art. 19 Lavoro e sicurezza	37
Art. 20 Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati	38
Art. 21 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente	40
Art. 21 Spese	41
Art. 22 Foro competente	41
Art. 23 Allegati	41

Premessa

Le presenti Condizioni Particolari di Servizio (di seguito per brevità anche l'“Appalto” o il “Servizio”) hanno ad oggetto l'affidamento del percorso formativo: “Motivazione e valorizzazione dei talenti”.

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sono integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di Servizio.

In caso di contrasto, le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Servizio prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” (di seguito per brevità anche il “**Codice**”).

Art. 1 Valore e oggetto della procedura

Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del progetto formativo “~~Servizio~~ di Motivazione e valorizzazione dei talenti”. Tale servizio è volto a lavorare sulla motivazione del personale attraverso la valorizzazione del talento inteso come l'insieme di ingegno e inclinazione che ciascuna persona possiede non solo come qualità innate ma anche come frutto di un processo di apprendimento e sedimentazione di conoscenza maturato attraverso esperienze tacite ed esplicite, sia di gruppo che individuali. Il percorso formativo si pone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio di talenti presente nell'organizzazione, attraverso il riconoscimento e l'attenzione alle peculiarità personali intese come capitale prezioso, in cui differenze, inclinazioni, attitudini, conoscenze e competenze vanno a confluire in un unicum che rafforza l'identità personale e professionale, genera uno scambio produttivo fra individuo ed organizzazione, superando il concetto stesso di integrazione a beneficio di quello ben più ampio di inclusione.

Il progetto si articolerà in specifiche azioni mirate e diversificate, messe in campo per coinvolgere i dipendenti e far emergere, in modo mediato, le differenze, valorizzandole.

La struttura del percorso formativo è riportata nel capitolato Tecnico (All. 2)

L'Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in considerazione della natura unitaria del Servizio.

Il Servizio sarà affidato con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'Appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) IVA esente**

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base del Servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, indicando il valore complessivamente offerto per il Servizio come previsto al successivo art. 2 delle presenti Condizioni particolari.

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a corpo, secondo quanto previsto al successivo art. 16 delle presenti Condizioni particolari.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di Servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante.

E' comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto (di seguito «Istituto») si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Il Concorrente è invitato a presentare l'Offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul Sistema (di seguito «Sistema»), mediante il portale www.acquistinretepa.it.

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire, entro la data e l'ora indicata sul Sistema, pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Concorrente dovrà inviare tramite il Sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. Documenti di carattere amministrativo:

a) la Dichiarazione integrativa del Concorrente sottoscritta digitalmente,

redatta in bollo e resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, e fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento dell'imposta di bollo, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- *ufficio o ente: TJT Causale : RP Codice Tributo: 456 T Descrizione: Imposta di bollo.*

A comprova del pagamento effettuato, il Concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione, entro il termine di presentazione dell'Offerta, attraverso il Sistema, copia informatica dell'F23.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. dell' 8 novembre 2017 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la

legale rappresentanza, nelle società con Sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza.

- membri del collegio sindacale nelle società con Sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con Sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con Sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (*i.e.*, institori e procuratori *ad negotia*), di direzione (*i.e.*, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (*i.e.*, revisore contabile e l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo

anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della Dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- la durata della esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all'art. 80 del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 *bis* dell'art. 80 medesimo;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis* e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Resta fermo altresì quanto previsto dall'34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione può operare, oltre che nel caso in cui l'Operatore Economico Concorrente abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; l'esclusione non può operare quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quanto il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alle imprese che hanno depositato domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-*bis* del regio decreto medesimo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di cui all'articolo 163 del precitato regio decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 6, del Codice.

La Dichiarazione integrativa del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato sub 1 alle presenti Condizioni particolari, da intendersi parte integrante delle Condizioni stesse.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una Dichiarazione integrativa già utilizzata in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

La Dichiarazione integrativa del Concorrente dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dovrà essere in ogni caso allegata la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

b) nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la dichiarazione di subappalto, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. **Detta dichiarazione è già contenuta nel forma di Dichiarazione integrativa del Concorrente.**

c) il **documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore del contratto a base di gara.**

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 4 alle presenti Condizioni Particolari di Servizio;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente

normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiaria l'INPS;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
4. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
5. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Istituto, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
7. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 o agli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice;
9. recare la sottoscrizione del garante.

In caso di partecipazione alla gara di un R.T.I. o di un Consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o Consorzio medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:

- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

oppure

- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In alternativa a quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità e *rating* di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- della certificazione *social accountability* 8000;
- della certificazione del Sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o della certificazione OHSAS 18001;
- della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'Offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di gestione della

sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'Operatore Economico documenta, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti, mediante la **presentazione di almeno uno dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente:**

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente allegato *sub 2* alle presenti Condizioni Particolari di Servizio.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente a seguito del caricamento a Sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal Sistema medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del predetto Decreto;

d) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla presente lettera c), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea. Quanto

previsto nel precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- e)** il **documento attestante l'attribuzione del "PassOE"**, sottoscritto digitalmente, quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del Sistema AVCpass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it). In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del Sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto Sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- f)** la copia delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura e delle eventuali Informazioni complementari, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche copia scansionata, firmata digitalmente, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori tecnici ed economici offerti, a pena di esclusione.

2. Documenti di carattere tecnico:

L'Offerta Tecnica dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

- a) Relazione Tecnica**, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 30 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina esclusa e indice compreso, utilizzando un carattere non inferiore a 11, e interlinea singola, margini "normale" (superiore 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm), che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato alle presenti Condizioni particolari di Servizio e che contenga lo sviluppo, in modo chiaro e conciso, degli argomenti indicati al successivo art. 4-bis. Eventuali allegati tecnici, *brochure* o altra documentazione di tipo dimostrativo non saranno oggetto di valutazione;
- b) Prototipo di questionario** coerente con le specifiche di cui al paragrafo 1 - azione 1 - del capitolato tecnico.

L'Offerta Tecnica deve soddisfare le caratteristiche minime stabilite nelle presenti Condizioni particolari e nel Capitolato, **a pena di esclusione**, nel rispetto del principio di

equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nell'ambito della documentazione di carattere tecnico, dovrà essere inserita inoltre **apposita dichiarazione**, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della documentazione di carattere amministrativo, dovrà essere allegata anche copia scansionata, firmata digitalmente, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

La documentazione tecnica non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.

3. Documenti di carattere economico

Con riferimento alla presente procedura, il Concorrente dovrà inviare la propria offerta economica, generata automaticamente dal Sistema del MePA e deve contenere, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto per il Servizio oggetto di affidamento, al netto dell'IVA. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nell'apposito campo del modello di offerta previsto dalla procedura del MEPA, l'importo (maggiore di 0,00) dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. costi interni di sicurezza) con riferimento al presente affidamento.

La documentazione di carattere economico dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Offerente. In caso di sottoscrizione della documentazione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della documentazione di carattere amministrativo, dovrà essere allegata anche copia scansionata, firmata digitalmente, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale www.acquistinretepa.it, si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di e-Procurement, disponibili sul medesimo portale.

Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di Operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

E' fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

(i) Documenti di carattere amministrativo

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- la o le **Dichiarazione integrativa** di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà essere presentata, sottoscritta da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere **apposita dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente, allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Servizio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente, allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Servizio.

Nel caso di offerta presentata **da un raggruppamento o da un consorzio già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere **apposita dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice**, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di offerta **per quali consorziati il consorzio medesimo concorre**;

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

(ii) Documenti di carattere tecnico ed economico

- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

Art. 4 Soccorso istruttorio

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 4-bis Modalità di valutazione delle offerte

L'Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	70

<i>Punteggio Economico (PE)</i>	30
Totale (Ptotale)	100

In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (PT) e il "**Punteggio Economico**" (PE):

Ptotale= PT + PE

Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

PT= PT1+PT2+PT3

Più in dettaglio il punteggio relativo all'Offerta Tecnica (max 70 punti) sarà assegnato sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

Rif.	Criterio di valutazione	Punteggi o sotto criterio	Punteggi o criterio
1	Coerenza dell'intervento formativo rispetto alle caratteristiche del processo di evoluzione dell'Istituto		30
1.1	Comprensione del contesto e declinazione obiettivi del progetto	10	
1.2	Coerenza dei contenuti previsti con gli obiettivi progettuali	10	
1.3	Articolazione dell'intervento in termini di qualità ed esaustività del piano di attività	10	
2	Aspetti qualitativi dell'offerta		25

Rif.	Criterio di valutazione	Punteggi o sotto criterio	Punteggi o criterio
2.1	Metodologie utilizzate e Competenze per la progettazione e erogazione della formazione	5	
2.2	Innovatività della proposta metodologica	5	
2.3	Qualità dell'offerta formativa nel suo complesso	10	
2.4	Prototipo di questionario coerente con le specifiche di cui al paragrafo 1 - azione 1 - del capitolato tecnico	5	
3	Modalità di organizzazione e realizzazione del servizio		15
3.1	Adeguatezza e completezza della soluzione organizzativa proposta, in termini di risorse, strumenti e modalità operative	10	
3.2	Modalità di gestione dei rischi e dei cambiamenti dovuti a eventi imprevisti o discontinuità normative/organizzative	5	
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA			70

dove:

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame

PT1, PT2, PT3, PTX: Punteggi Tecnici attribuiti ai vari criteri relativi al merito tecnico

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri PT1, PT2, PT3, e PTX determinerà il totale del punteggio tecnico (**PT = max 70 punti**)

Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

"Ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente", in base a quanto proposto dal concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito.

Valutazione	Descrizione	Coefficiente
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente	1

	soddisfacente alle attese	
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo

CM_{ij} = media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo

max(CM_{ij}) = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il *sub*-criterio j-esimo

Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del *sub*-criterio con la seguente formula:

$$P_{ij} = P_{j\max} * CR_{ij}$$

Dove:

P_{ij} = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo

P_{jmax} = punteggio massimo attribuibile per il *sub*-criterio j-esimo

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi conseguiti per ciascun sub-criterio, si precisa che l'attribuzione del punteggio complessivo avverrà proporzionalmente

attribuendo il massimo del punteggio tecnico (80 punti) all'Offerente che avrà fornito la migliore offerta (migliore sommatoria dei punti attribuiti a ciascun sub-criterio) e graduando gli altri di conseguenza (c.d. "riparametrazione"). Si applicherà pertanto la seguente formula:

$$\mathbf{PTR_i = PT_{max} * PT_i / max(PT_i)}$$

Dove:

PT_i = punteggio tecnico complessivo riparametrato assegnato al concorrente i-esimo

PT_{max} = punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica (70)

PT_i = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo

max(PT_i) = punteggio risultato più elevato tra quelli attribuiti ai concorrenti

Il "**Punteggio Economico**" (**PE**) per un massimo di 30 punti, sul valore offerto, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\mathbf{[PE_i = PE_{max} * (P_{min} / P_i)]}$$

Dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all'Operatore i-esimo

PE_{max} = punteggio massimo attribuibile all'Offerta Economica (30)

P_{min} = Prezzo minimo offerto dai concorrenti

P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali. Si procederà pertanto a troncare le cifre alla due cifra decimale.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

Art. 5 Svolgimento della procedura

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle Offerte, il RUP/Seggio di gara, in seduta pubblica, aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai Concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa*", aggiornato al 25 luglio 2018, e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Formata la graduatoria l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97, comma 3, del Codice.

A tal fine, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, è valutata la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal precedente art. 4-*bis* delle presenti Condizioni Particolari di Servizio.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti nel corso della seduta pubblica.

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'Istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione integrativa.

Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto

All'esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante l'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo.

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Entro il medesimo termine di **10 (dieci) giorni**, l'aggiudicatario dovrà trasmettere il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice. **La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e**

l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

Art. 7 Modalità di esecuzione del Servizio

Il progetto dovrà essere eseguito entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nelle presenti Condizioni, nel Capitolato tecnico.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto delle presenti Condizioni, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Entro 10 giorni solari dalla stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto i CV delle risorse che intende impiegare nelle attività, specificandone il ruolo, la qualifica e le attività affidate ad ognuno.

L'Istituto si riserva di approvare l'utilizzo di queste risorse o di chiederne la sostituzione, a proprio insindacabile giudizio. La sostituzione potrà essere richiesta anche in corso d'opera. L'Appaltatore si impegna a sostituire la risorsa entro 5 giorni solari dalla richiesta dell'Istituto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia al Capitolato.

L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Ai fini delle attività di cui al periodo precedente, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.

Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio, la periodicità con la quale il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 8 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nelle presenti Condizioni particolari, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni delle presenti Condizioni e del Capitolato.

L'Appaltatore si impegna a garantire, nell'esecuzione di tutte le fasi contrattuali, la massima riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e a non divulgarli a soggetti diversi da quelli indicati per iscritto dall'Amministrazione, come previsto nel successivo art. 19 delle presenti Condizioni particolari.

L'Appaltatore, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.

Qualora il personale dell'Appaltatore violi quanto sopra descritto o comunque commetta gravi mancanze e/o errori nello svolgimento delle sue funzioni, l'Appaltatore medesimo dovrà provvedere a sostituirlo, a seguito di richiesta scritta dell'Amministrazione, fatta salva la

responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e le eventuali ulteriori misure applicabili in base alla documentazione di gara e alla normativa vigente.

L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 9 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con le presenti Condizioni particolari, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al precedente art. 6, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla

nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 10 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- **0,5 ‰** del valore netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del piano di utilizzo dei professionisti, elenco nominativo delle risorse che si intende impiegare nelle attività e i relativi CV, rispetto al termine previsto dall'art. 7 delle presenti Condizioni particolari di Servizio (10 giorni solari dalla stipula del Contratto);
- **0,5 ‰** del valore netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo nelle attività formalizzate nel piano formativo di cui all'art. 3 del capitolato tecnico;
- **0,5 ‰** del valore netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione di una risorsa professionale, dall'art. 7 delle presenti Condizioni particolari di Servizio (5 giorni solari dalla ricezione in capo all'Appaltatore della richiesta di sostituzione avanzata dall'Istituto);

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'appaltatore.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 10, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'appaltatore, alla quale l'appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 11 Risoluzione

Il contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e le relative spese.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 12 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio erogato e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

Art. 13 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 14 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

Il I corrispettivi contrattuali, quali risultanti dagli importi offerti in corso di procedura, si riferiscono all'esecuzione dell'Appalto nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente il Servizio affidato.

Tali corrispettivi dovranno intendersi comprensivi e remunerativi di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente documento e in ogni altro atto afferente al Servizio. Ove l'appalto, per qualunque causa, dovesse arrestarsi e concludersi prima della consegna dei prodotti, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.

Il pagamento sarà effettuato previa fatturazione da parte della Società aggiudicataria e trasmissione di una relazione illustrativa della percentuale di dettaglio della formazione erogata e previa valutazione, da parte dell'Istituto, dell'avanzamento del progetto realizzato nella misura richiesta in occasione delle varie fatturazioni.

Si prevedono n. 3 pagamenti:

- il primo alla realizzazione del 40% del percorso formativo, relativo a progettazione, erogazione del questionario ed analisi dei relativi dati, creazione database;
- il secondo alla realizzazione del 30% del percorso formativo, relativo alla implementazione del database e all'erogazione di due edizioni d'aula;
- il restante 30% a saldo ultimato il percorso, relativo alla realizzazione delle ultime due edizioni d'aula e reportistica.

Le verifiche di regolare esecuzione saranno svolte, in contraddittorio con il Fornitore, entro i 15 giorni successivi alla consegna di tutta la documentazione attestante il positivo esperimento delle attività di volta in volta previste. In caso di esito negativo delle predette verifiche, l'Istituto potrà richiedere modifiche/integrazioni alla documentazione presentata dal Fornitore, fissando un termine perentorio non inferiore a 5 giorni solari per la realizzazione delle stesse.

All'esito della positiva verifica delle prestazioni realizzate, il Fornitore potrà provvedere, per ciascuna delle tranche di pagamento previste, alla relativa fatturazione.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'Iva sulle

fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità Iva il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, verifica di conformità, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, anche su richiesta dell'Operatore aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presenti Condizioni Particolari di Fornitura, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e delle previsioni che seguono.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presenti Condizioni Particolari di Fornitura, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e delle previsioni che seguono.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

L'affidamento della fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;
- g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'aggiudicatario:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 capoverso dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

È obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle imprese.

Art. 18 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso del presente articolo, l'Istituto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 14.

Art. 19 Lavoro e sicurezza

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrisponderci all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 17.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 20 Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- b) il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
 1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per

motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);

2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.

Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato allo schema di contratto.

Art. 21 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente

Per eventuali informazioni è possibile contattare via *e-mail* il Responsabile del Procedimento salvo diversa determinazione, Dott. Ivano Mannucci all'indirizzo mail ivano.mannucci@inps.it e ai seguenti recapiti: tel. 06.5905.8606.

L'Ufficio centrale competente per la gestione del contratto è:

INPS Direzione Centrale Acquisti e Appalti- Area acquisti centralizzati altri beni e servizi - Via Ciriaco De Mita, 21 - 00144 Roma.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

Art. 21 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

Art. 22 Foro competente

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente Concorrente.

Art. 23 Allegati

- **All. 1:** Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente
- **All. 2:** Capitolato Tecnico
- **All. 3:** Elenco Istituti di Credito